
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza dei parenti, valutazione del giudice

Dove ribadirsi che, in tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito, ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.06.2015, n. 12647

...omissis...

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 247 cod. proc. civ., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio.

Il ricorrente critica la ritenuta inattendibilità delle deposizioni dei testi xxx., rilevando:

a) che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, non può negarsi, in via generale e astratta, rilevanza, nell'accertamento di circostanze di fatto afferenti la sfera intima dei rapporti interpersonali, alle dichiarazioni di circostanze acquisite de relato, che sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi indiziari, valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., il quadro probatorio utilizzabile dal giudice;

b) che illogicamente e in violazione dell'art. 247 cod. civ., la Corte territoriale aveva ritenuto inattendibile il testexxxx., in quanto moglie del ricorrente, laddove, al contrario, il giudice è chiamato a valutare l'attendibilità delle testimonianze;

c) che la Corte d'appello non aveva indicato alcun elemento probatorio contrario alle dichiarazioni del teste xxxx., ritenendo, alla stregua di mere supposizioni non confortate da alcun dato probatorio, che l'alterazione del ricorrente potesse essere riferita ad un altro contrasto, che sussistesse un rapporto di amicizia tra il ricorrente e il xx e un'inimicizia tra quest'ultimo e la xx che ricorresse, infine, un'altissima conflittualità tra la xx D.;

d) che il xxxxx. era comunque teste diretto dell'alterazione seguita alla discussione tra il ricorrente e la xxxx., alterazione non spiegabile con uno dei normali contrasti con quest'ultima, ma evidentemente ricollegabile ad una rivelazione inaspettata;

e) che, del resto, anche la xx era stata testimone diretta dello stato di agitazione del ricorrente, conseguente alla conversazione con la xx.;

f) che la xxx. era anche stata testimone del prelievo di un campione di saliva del figlio del ricorrente, il cui responso aveva certificato la non paternità al 100%.

Il ricorrente sviluppa, quindi, alcune ulteriori considerazioni, relative al fatto:

a) che l'accertamento privato del Dxxx non era mai stato smentito, in quanto A. si era rifiutato di sottoporsi all'esame del xxNA;

b) che la Corte territoriale, dopo avere riservato la causa per la decisione, aveva disposto consulenza tecnica genetica, salvo prendere atto che xxA., come detto, aveva rifiutato di sottoporsi ai necessari prelievi;

c) che le controparti non avevano contestato i risultati degli accertamenti privati; d) che la Corte territoriale non aveva considerato le conclusioni del Procuratore generale che aveva chiesto l'accoglimento dell'appello, il motivo è, nel suo complesso, infondato.

Al riguardo, si osserva che la decisione è stata depositata in data 11 ottobre 2013, con la conseguenza che, con riferimento ai prospettati vizi motivazionali, viene in questione, nel caso di specie, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel xxxxO. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Di Conversione, quest'ultima è entrata in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", i cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare i profili fattuali relativi al momento in cui l'odierno ricorrente aveva appreso dell'adulterio della moglie, ma ha escluso l'attendibilità dei testimoni, ai quali era stata affidata la prova della circostanza.

Per quanto concerne il teste C., le doglianze del ricorrente, a tacer del fatto che attribuiscono alla Corte territoriale un giudizio apodittico sull'esistenza di ragioni di contrasto con i resistenti, quando è stato lo stesso testimone ad ammettere che, in occasione della vicenda sopra ricordata, vi xxxx. e di xxxxx., comunque investono in modo pieno la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, quanto all'attendibilità della dichiarante, ossia prospettano critiche assolutamente inammissibili nel giudizio di legittimità, alla stregua del cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche con riferimento alle doglianze che investono la valutazione di inattendibilità della teste xx che il ricorrente formula, invero, anche sotto il profilo della violazione di legge, con riguardo all'art. 247 c.p.c..

E, tuttavia, l'analisi della sentenza impugnata rivela che la Corte territoriale non ha affatto xxxxxx P., ma sull'incidenza che lo stesso assumeva in relazione alle specificità della controversia.

E tale opzione non realizza affatto la denunciata violazione di legge, al riguardo dovendosi ribadire che, in tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito, ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass., sentenza 28 luglio 2010, n. 17630; Cass., sentenza 30 agosto 2004, n. 17384).

Esclusa la denunciata violazione di legge, rimane, quindi, anche per la teste xxxxxx una censura che, concernendo la sua ritenuta inattendibilità, investe una valutazione discrezionale, da condurre alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili

contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare il giudizio di inattendibilità (Cass., sentenza 30 marzo 2010, n. 7763) e che il sindacato di legittimità di quest'ultimo incontra, alla luce della ricordata modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i menzionati limiti di ammissibilità.

Le conclusioni appena raggiunte, per il loro carattere assorbente, rendono superfluo l'approfondimento dei restanti profili di censura, alcuni attinenti al rilievo giuridico delle dichiarazioni de relato (giacché l'analisi di quest'ultimo ha senso solo se si muove dal presupposto che gli autori delle stesse siano attendibili), altri concernenti il significato del prelievo del campione di saliva del figlio e del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti genetici, che rappresentano un posterius rispetto alla preliminare verifica della decadenza dalla possibilità di esercitare l'azione di disconoscimento di paternità.

Per pura completezza, va aggiunto che le decisioni istruttorie del giudice non pregiudicano la decisione definitiva e che il mero disattendere le conclusioni del Pubblico Ministero, di per sé, non integra alcun vizio motivazionale.

2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 2697 cod. civ., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza del termine decadenziale per la proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità.

Al riguardo, il ricorrente, dopo avere richiamato le censure sviluppate nel primo motivo e ribadito che, secondo quanto emerso dalle deposizioni dei testi Cxxxxx. e xx., egli aveva avuto conoscenza dell'adulterio della D. nei primi giorni del xxx osserva:

a) che lo stesso Tribunale di Trani, nella pronuncia di primo grado, aveva ritenuto accertato che, dalla nascita del figlio Axxx, il xxx. non aveva mai espresso alla moglie, dalla quale aveva divorziato nel xx, alcun dubbio in ordine alla infedeltà della stessa e, anzi, il figlio, insieme al fratello più piccolo, erano stati "terreno di una significativa battaglia legale per l'affidamento";

b) che, in ogni caso, i giudici di merito non indicano o determinano il dies a quo a partire dal quale il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione per rispettare il termine decadenziale di un anno;

c) che rimaneva inspiegata la rimessione della causa sul ruolo e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, a fronte del successivo rilievo della decadenza. Escluso, per le ragioni sviluppate nel primo motivo, che le decisioni istruttorie possano pregiudicare il merito della causa, si rileva che il motivo è infondato. La conclusione della Corte territoriale, quanto alla mancata dimostrazione della tempestività dell'esercizio dell'azione, non è incrinata, per le ragioni sopra esposte, né dalle critiche cui è dedicato il primo motivo né dalle considerazioni attribuite al Tribunale di Trani, giacché la mancata manifestazione di dubbi, in sé considerata, non dimostra l'assenza di conoscenza dell'adulterio e dunque non rappresenta elemento decisivo idoneo a spostare, in termini univoci, siffatta conoscenza xxxxx

Alla luce di tale conclusione, peraltro, la sentenza impugnata non aveva anche il dovere motivazionale di indicare la data di conoscenza dell'adulterio da parte dell'odierno ricorrente.

Si osserva, infatti, che, come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass., sentenza 30 maggio 2013, n. 13638) il termine previsto dall'art. 244 cod. civ. ha natura decadenziale ed afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il Giudice, a norma dell'art. 2969 cod. civ., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto (v. anche Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512).

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al rifiuto volontario del figlio di sottoporsi all'esame del DNA, attesa la valenza decisiva di tale accertamento.

Il motivo, in quanto investe il merito della domanda proposta, resta evidentemente assorbito dal mancato accoglimento delle censure, sviluppate nei primi due motivi e relative alla preliminare verifica dell'ammissibilità dell'azione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Tenuto conto della natura delle questioni affrontate, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2015.